COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 264

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 264

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638 (1857) 264

PRESIDENTE 264, 265, 266

BORRA, *Relatore* 264, 265

MAZZONI 265

GUERRINI GIORGIO 265

BIANCHI FORTUNATO 265

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 265

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ZANIBELLI: Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali (1943) 267

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ABENANTE ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 23 giugno 1964, n. 433, in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria (1957) 267

PRESIDENTE 267, 268

PAG.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 267

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 268

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori CARELLI ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1753) 268

PRESIDENTE 268, 269

QUINTIERI, *Relatore* 268

Senatore FIORE: Indennità *una tantum* ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1870) 269

PRESIDENTE 269, 270

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 270

MAZZONI 270

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 270

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi (*Già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1710-*B*) 270

PRESIDENTE . . . 270, 271, 273, 274, 277, 278

COCCO MARIA, *Relatore* 270, 272, 273, 274, 277

MAZZONI 271, 272, 273, 274, 277, 278

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 272, 273

GUERRINI GIORGIO 272, 278

PAG.

SULOTTO 272
QUINTIERI 273
NUCCI. 274
GITTI 277
RUSSO SPENA 278
VERONESI 278

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

LAFORGIA ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro (1509) 274
PRESIDENTE 274, 277
LAFORGIA 275, 276
MAZZONI 275, 276, 277
DI MAURO LUIGI 276
NUCCI 276
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 276

Votazione segreta:

PRESIDENTE 279

La seduta comincia alle 9,40.

SULOTTO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Santi e Cengarle.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Laforgia interviene senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 1509, oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, m. 638 (1857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti al trattamento posto a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638; rammento che questa proposta di legge è stata già esaminata in sede referente e che la Presidenza della Camera l'ha deferita, su nostra richiesta, alla nostra Commissione in sede legislativa.

Sul provvedimento, è relatore il collega onorevole Borra, che ha facoltà di riferire.

BORRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge ha lo scopo di attuare un accordo collettivo stipulato in data 24 gennaio 1963 fra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende private del gas.

L'accordo prevede la rivalutazione delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas istituito presso l'Istituto nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, numero 638. Tale fondo garantisce agli iscritti un duplice trattamento: il trattamento di quiescenza, che consiste nella corresponsione dell'indennità di anzianità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; il trattamento di previdenza che si concreta nella erogazione della pensione, conseguente alla cessazione sia del rapporto di lavoro che del particolare rapporto assicurativo.

L'accordo che con la presente legge si recepisce legislativamente, ha previsto di migliorare il regime delle prestazioni del fondo apportando le seguenti modifiche:

1 – rivalutazione, secondo determinate percentuali, delle pensioni maturate fino al 31 dicembre 1960;

2 – miglioramento della misura dell'indennità aggiuntiva alla pensione o indennità di anzianità, di cui all'articolo 19 della legge n. 638 del 1955;

3 – istituzione della scala mobile per lo adeguamento delle pensioni;

4 – modifica dell'articolo 26 della legge n. 638 del 1955, concernente i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori.

Il disegno di legge in esame viene pertanto ad effettuare una perequazione a scalare delle pensioni maturate al 31 dicembre 1960, e, dal 1° gennaio 1963, introducendo un sistema di variazioni della scala mobile, prendendo per base l'anno 1962.

La perequazione a scalare si applica sugli importi delle pensioni in atto, tenendo conto anche degli aumenti applicati in virtù delle leggi 8 gennaio 1951, n. 3 e 28 marzo 1962, n. 233.

Le variazioni dei contributi sono definite con l'articolo 4, mentre l'articolo 5 stabilisce un contributo straordinario del 2,30 per cento

della retribuzione, della durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1963, per coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Anche la ripartizione dei contributi fra azienda e lavoratori è fissata dall'articolo 4. Imprecisata in termini numerici è la ripartizione del contributo del 2,30 per cento, di cui all'articolo 5. Ma non è dubbio che tale ripartizione, essendo il 2,30 per cento aggiuntivo al 22,65 per cento, contributo totale previsto dall'articolo 4, supera il 22 per cento, limite oltre il quale il contributo è posto per quattro quinti a carico della azienda e per un quinto a carico del lavoratore, e quindi va fatta in tale rapporto.

In quanto alla decorrenza va rilevato che questo disegno di legge recepisce un accordo stipulato in data 24 gennaio 1963, cioè due anni fa, e ciò spiega come la data di applicazione delle varie modifiche sia il 1° gennaio 1963. Per il ritardo, però, con cui il disegno di legge è stato presentato ne consegue che l'articolo 1, precisando che sono maggiorate le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, « maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge », esclude dal totale godimento dei benefici di legge le famiglie di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1963 e la data di emanazione del provvedimento, il che contrasta con lo spirito dell'accordo stipulato.

Per questo propongo che, a titolo di chiarificazione più che di modificazione, la norma di cui all'articolo 1 sia corretta nel senso di applicare la rivalutazione alle pensioni in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1963.

Al riguardo mi riservo di proporre un emendamento in sede di esame degli articoli.

Con questa precisazione ritengo doveroso sottolineare l'opportunità che la Commissione approvi con sollecitudine il presente provvedimento con il quale viene recepito legislativamente un accordo liberamente concordato fra le parti interessate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

« A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

– 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

– 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

– 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;

– 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

– 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

– 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;

– 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

– 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1° gennaio 1962 ».

Un emendamento del Relatore, già preannunciato e illustrato dall'onorevole Borra nella sua relazione, propone di sostituire, al primo comma, alle parole « ...alla data di entrata in vigore della presente legge... », le altre: « ...alla data predetta ».

Chiedo se vi siano osservazioni in merito.

MAZZONI. Siamo d'accordo.

GUERRINI GIORGIO. Anche noi.

BIANCHI FORTUNATO. Siamo d'accordo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'emendamento.

BORRA, *Relatore*. Quando si dice « alla data predetta », è chiaro che s'intende quella del 1° gennaio 1963 ! Non vorrei che si potesse intendere quella del 1° gennaio 1960.

MAZZONI. Se possono esservi dubbi di interpretazione credo sia il caso di precisare meglio, dicendo ad esempio: ...ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963,... !

BORRA, *Relatore*. Sono d'accordo e non ho difficoltà ad integrare l'emendamento da me proposto nel senso indicato dall'onorevole Mazzoni.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento del Relatore, l'emendamento al primo comma

dell'articolo 1 consiste nel sostituire alle parole « ...alla data di entrata in vigore della presente legge,... », le seguenti: « ...alla predetta data del 1° gennaio 1963,... ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, a seguito della modifica ora apportata, rimane così formulato.

« A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

– 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

– 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

– 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;

– 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

– 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

– 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;

– 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

– 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1° gennaio 1962 ».

(*È approvato*).

Do lettura degli altri articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dell'iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, calcolati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni a carico del Fondo sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare iniziale, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal suddetto indice medio del costo generale della vita.

Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonché le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1963.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subìto una variazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento, rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato am-

ministratore del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 1° luglio 1955, n. 638, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dell'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:

a) fino al 18 per cento, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;

b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;

c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1963, è abrogato l'articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

(*È approvato*).

ART. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli: Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433 per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali (1943) e Abenante ed altri: Modifiche e integrazioni della legge 23 giugno 1964, n. 433, in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria (1957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Zanibelli: « Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali (1943). Rammento che nella precedente seduta figurava all'ordine del giorno anche la proposta di legge Abenante, Mazzoni, Sulotto, Tognoni, venturoli, Rossinovich, Fibbi Giulietta Jacazzi, Cacciatore, Alini, Sacchi: « Modifiche e integrazioni della legge 23 giugno 1964, n. 433, in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria » (1957).

La relazione è stata già svolta, e nel corso della precedente seduta si è pervenuti ad una conclusione che mi sembrava trovasse l'adesione anche dell'onorevole Abenante, nel senso cioè di disimpegnare dalla ipotesi di discussione abbinata la sua proposta di legge, non considerandola assorbita dalla mia nel caso quest'ultima fosse approvata e di costituire un Comitato ristretto che possa, lavorando a contatto con gli Istituti, valutare la possibilità di una diversa impostazione del sistema di erogazione della integrazione salariale, come previsto dalla citata proposta di legge Abenante n. 1957. In sostanza, quindi, la discussione dovrebbe avere per oggetto esclusivamente la proposta di legge n. 1943, sulla quale – come ho detto – il Relatore onorevole Bianchi Fortunato ha già svolto la relazione. Prego l'onorevole Sottosegretario di voler far conoscere alla Commissione il parere del Governo sulla ipotesi di lavoro che era stata formulata.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non

sarebbe favorevole a questa proposta di legge, in quanto i provvedimenti adottati dal Comitato centrale della Cassa integrazione guadagni dovrebbero garantire il superamento di certi ritardi che si erano verificati; tuttavia, poiché si tratta di norme che hanno validità temporanea, mi rimetto alla Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione della proposta di legge Zanibelli. Proporrei, peraltro, di aggiungervi un articolo che disponga l'immediata entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, per cui ne darò lettura e li porrò immediatamente in votazione, tenendo presente che, per un materiale errore di stampa, là dove nell'articolo 1 è scritto n. 343 deve leggersi n. 433, e là dove nell'articolo 2 è scritto 23 giugno 1954 deve leggersi 23 giugno 1964. Nella lettura che farò degli articoli introdurrò contestualmente queste modificazioni formali.

ART. 1.

La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è estesa per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensione di orario superiore ad un mese.

(*È approvato*).

ART. 2.

Fermo restando il termine stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per la presentazione, da parte delle aziende, delle domande di integrazione salariale ai sensi della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono riammesse in termini le domande di integrazione salariale presentate tardivamente, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 aggiuntivo, presentato dall'onorevole Relatore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Per quanto riguarda la proposta di legge Abenante e altri, n. 1957 se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che verrà nominato un Comitato ristretto per l'ulteriore esame della medesima.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Carelli ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei Senatori Carelli ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato. Il relatore, onorevole Quintieri, ha facoltà di riferire.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il senatore Carelli ha presentato nel corso di questa IV legislatura la proposta di legge n. 221 (atto Senato) riproducente analoga proposta di legge già presentata nel corso della precedente III legislatura. Tendeva e tende, questo provvedimento, a colmare una lacuna, di interpretazione, più che di norma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, laddove all'articolo 6, lettera *a*), essendo detto che « dal computo dei redditi del coniuge, maschio e femmina, vedovo, ai fini della percezione degli assegni familiari sono escluse le pensioni di guerra », il Ministero del lavoro aveva interpretato questa dizione nel senso che lo stesso articolo 6 si riferisse soltanto alle pensioni dirette e non già a quelle indirette. Esclusa, quindi, la pensione che spetta al coniuge superstite di colui che era stato titolare di pensione di guerra.

Nelle more dell'*iter* delle iniziative legislative anzidette, sono intervenuti due fatti im-

portanti: un parere del Consiglio di Stato del 1962, in cui, pronunciandosi a proposito di identico quesito per i pubblici dipendenti, quel Consesso ha stabilito che dovevano ritenersi escluse sia le pensioni dirette che quelle indirette, e un voto espresso dalla Commissione del lavoro alla seconda Conferenza internazionale sulla legislatura pensionistica degli ex combattenti e vittime di guerra, tenutasi all'Aja nel 1961, nel corso della quale, presente il nostro Governo, era stata fatta una raccomandazione in tale senso.

Nella discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, il Ministero del lavoro dapprima ebbe ad esprimere parere sfavorevole, sostenendo la bontà della interpretazione già data e assumendo che la pensione diretta di guerra viene erogata al fine di consentire all'invalido o al mutilato di curarsi convenientemente, mentre nel caso della pensione indiretta questa finalità non può sussistere. Sostenne poi che, comunque, non era in condizione di poter determinare l'ammontare della relativa spesa.

Venne obiettato, da parte di taluni senatori e dagli stessi proponenti, come questa interpretazione apparisse « abnorme », in quanto la pensione di guerra altro non è che un corrispettivo che la nazione dà a colui che ha avuto menomata la propria integrità fisica da un fatto bellico e che pertanto la corresponsione in rate mensili di questa somma non può essere assimilata alla stregua di una vera e propria pensione previdenziale, che è il frutto di precedenti versamenti fatti dall'interessato o dal datore di lavoro.

Questa, a parere del Relatore, sembra una tesi esatta. In effetti, la dizione « pensione di guerra » esprime un concetto del tutto diverso dalla pensione in senso previdenziale. Quando si fa luogo alla corresponsione di una determinata somma, o insieme o mensilmente, per conseguenze derivanti da eventi di cui non ha responsabilità alcuna colui che subisce l'evento stesso – non solo, ma l'evento che si verifica durante un'occasione ritenuta così nobile da essere annoverata tra i fatti salienti della nazione stessa – noi dobbiamo ritenere che non possa esservi assimilazione fra le pensioni previdenziali e quelle derivanti da questi eventi!

Così ritenne, a maggioranza, la Commissione lavoro del Senato.

Fatto il relativo calcolo dell'onere da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, ne derivò che esso ammontava a un miliardo e mezzo di lire.

Nella fase finale della discussione il Ministero del lavoro recedette dalla primitiva impostazione e diede il suo consenso alla proposta di legge, che peraltro venne modificata perché non era stato tenuto conto che l'articolo 3 era ormai superato.

Venne perciò formulato un nuovo testo che, approvato, è stato poi trasmesso alla Camera e assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa. Il Relatore esprime parere favorevole all'accoglimento senza modifiche del testo approvato dal Senato, e conclude facendo rilevare come questa legge apra la strada anche ad altre richieste già formulate o da formulare: i mutilati e gli invalidi per servizio, ad esempio, troveranno in essa un ottimo precedente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò immediatamente in votazione.

ART. 1.

Alla lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole: « non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra », sono aggiunte le seguenti: « sia dirette che indirette ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla lettera *b*) dell'articolo 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Fiore: Indennità *una tantum* ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 (1870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fiore: Indennità *una tantum* ai titolari di pensioni di riversibilità li-

quidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Il Relatore onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Fiore. Mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla non perfetta dizione del testo approvato dal Senato. Che significa infatti dire che « le disposizioni... si applicano anche a tutte le pensioni »? Noi dobbiamo indirizzarci ai soggetti, ai titolari delle pensioni, non alle pensioni stesse, per cui propongo il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo unico:

« L'indennità *una tantum* di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, è concessa anche ai titolari di pensioni di riversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto liquidate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette dei danti causa abbiano avuto decorrenza anteriore alla data suddetta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Trovo senz'altro giusto il rilievo mosso dall'onorevole Relatore. In molti casi, tuttavia, nel diritto positivo della legislazione previdenziale si è adoperata una dizione analoga a quella usata nell'articolo unico approvato dal Senato, per cui ritengo non possano sorgere equivoci o dubbi in merito a chi deve essere concesso il miglioramento. D'altra parte, modificare nel senso indicato dal Relatore significherebbe rinviare il provvedimento al Senato e quindi ritardare ulteriormente la possibilità per i beneficiari della presente legge di usufruire di un provvedimento di giustizia.

PRESIDENTE. In realtà non riesco a intravedere come si potrebbe giungere ad una interpretazione difforme da quello che è l'intendimento del presentatore, per cui penso che si possa tranquillamente approvare il testo del Senato, senza che si verifichino contrasti in sede di applicazione. Resta comunque a verbale che la Commissione concorda con il chiarimento espresso dal Relatore. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono ovviamente favorevole al contenuto della legge; sinceramente, però, non potevo fare a meno di esprimere delle perplessità sulla forma del testo approvato dal Senato. Mi rimetto comunque alla Commissione, rinunciando all'emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole alla proposta di legge, rimettendosi per il testo alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si applicano anche a tutte le pensioni di riversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza anteriore alla data suddetta.

Poiché il Relatore non insiste nel suo emendamento, l'articolo unico, di cui consta la proposta di legge, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi (Già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1710-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Franceschini Rampa, Bontade Margherita e Fusaro: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (n. 1710-*B*).

Il provvedimento, già approvato da questa Commissione nella seduta dell'11 dicembre 1964, torna al nostro esame nel testo modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 febbraio 1965.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire alla Commissione il Relatore, onorevole Cocco Maria.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le modifiche apportate dal Senato al testo già da noi esaminato, discusso ed approvato all'unanimità, non investono, se così posso dire, la sostanza della legge. L'altro ramo del Parlamento ha soltanto ritenuto opportuno dare un'altra formulazione all'articolo 1, più

ampia, suscettibile di far cadere un eventuale dubbio circa la possibilità di utilizzare questi ciechi in quei centralini e in quelle centrali destinati – noi avevamo già detto – alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato.

Ha ritenuto, il Senato, di dover introdurre qualcosa, su cui mi è doveroso soffermarmi un momento.

Forse risulta più chiaro quanto sto per dire se scorriamo un momento l'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, al quale i colleghi senatori, hanno apportato la modifica di cui trattasi. Nella prima parte del comma modificato non s'introducono concetti nuovi: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi, stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge » – e, qui, comincia la parte del comma in cui è stata introdotta la modifica – « ...1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato ». E, questo, per motivi ovvii, impliciti anche nella nostra forse troppo sintentica formulazione. In più – ed eccoci alla modifica del Senato – è stato aggiunto: « ...2) i centralini affidati per l'esercizio all'amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia ». Questo, si è creduto di aggiungere per un particolare riguardo ai servizi di sicurezza dello Stato. Segue, poi, un altro punto: « ...3) i centralini telefonici dei servizi della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », con cui il Senato ha accennato ad un altro concetto, sul quale mi è doveroso soffermarmi in modo particolare.

Con il termine di « protezione civile » si va affermando, e non è ancora codificato, il concetto di quei servizi che lo Stato, e in particolar modo il Ministero degli interni, appresta e offre alle popolazioni in occasioni straordinarie di pubbliche calamità. Questo mi preme sottolineare in particolare. Ed è questo il concetto che il Senato, per quanto io ne so, ha voluto esprimere introducendo questo terzo punto. Insisterei sul fatto che per protezione civile vogliamo intendere, come è in pratica, certe determinate iniziative straordinarie, predisposte dal Ministero dell'interno in casi di calamità. Si esclude l'eventualità di una estensione del concetto di protezione civile. Cosa che, invece, si potrebbe verificare domani ove, nel settore dei normali servizi sociali, come ospedali, ecc., si dovesse estendere, relativamente all'inserimento dei centralinisti ciechi, l'interpretazione del concetto. Mentre, invece, ripeto, la esclusione s'intende limitata a quei particolari servizi straordinari predisposti dal Ministero degli interni in casi di emergenza.

A me preme, nell'esprimere parere favorevole all'emendamento presentato dal Senato, che non tocca sostanzialmente il valore della legge da noi approvata, precisare che la limitazione in esso prevista si riferisce ai servizi di emergenza, senza una sua eventuale estensione a tutta un'attività di protezione civile che potrebbe abbracciare anche il settore della sicurezza sociale, quale per esempio quello ospedaliero, dove invece è logico e naturale che i centralinisti ciechi potranno essere adoperati.

Per quanto riguarda gli altri due punti che articolano l'ultimo comma dell'articolo 1, non mi sembra vi siano sostanziali mutamenti a quanto da noi precedentemente approvato. Tanto più che non mi risulta che alcun centralinista cieco abbia domandato di essere assunto presso il Ministero dell'interno o presso i telefoni di Stato.

Introducendo l'articolo 3 si è voluto da parte del Senato tutelare maggiormente l'assunzione di questi soggetti menomati, presso aziende private in quanto vi si precisa – ad evitare manovre interne – che per nuove assunzioni si intenderebbero comunque anche i trasferimenti all'interno di un'azienda di dipendenti, eventualmente adibiti al servizio di centralinisti.

Ritengo quindi che la sostanza della legge, la quale non rimane alterata, e risulta anzi semmai ulteriormente chiarita, possa trovare favorevole accoglienza da parte della Commissione tutta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. La nostra Commissione aveva giustamente affermato un concetto estensivo della utilizzazione negli uffici della pubblica amministrazione di centralinisti ciechi, partendo dalla considerazione che in molti casi – anzi, nella quasi generalità dei casi – il cieco abilitato ad una attività di centralinista offre maggior rendimento e maggiori garanzie, più di quanto non faccia il vedente, anche perché non sottoposto alle tentazioni di distrazione che spesso colui che vede subisce. Partendo

appunto da una simile considerazione, non si capisce per quale motivo si debbano introdurre delle ulteriori limitazioni, oltre a quelle che riguardano le centrali e i centralini delle aziende telefoniche di Stato, che hanno un diretto contatto con gli utenti e con il pubblico in generale.

Non capisco così, perché limitazioni debbano essere introdotte nei confronti dei centralini affidati per l'esercizio all'amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia: in realtà, infatti, il servizio di centralinista rimane sempre lo stesso; potrebbe esserci, semmai, una preoccupazione nella scelta del soggetto, ma nulla più.

Ancor più grave, poi, è l'emendamento al punto 3) dell'articolo 1, che esclude i centralini telefonici dei servizi della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e senza ragione alcuna. Intanto, i centralini telefonici dei servizi di protezione sociale possono, con simile dizione, diventare centralini di servizi molto estesi e, nella prospettiva che ritorni l'onorevole Scelba al Governo, c'è il pericolo che rinasca il concetto che tutta la vita civile divenga un servizio sociale!

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevole Mazzoni, le faccio notare che si tratta di protezione civile, non sociale: il concetto è sostanzialmente diverso.

MAZZONI. Sì, ma la protezione civile può essere un concetto estensibile.

Vi è poi l'aggiunta dell'articolo 3, il quale a me sembra che, contrariamente all'interpretazione dell'onorevole Relatore restringa la possibilità di occupazione dei centralinisti ciechi. Se infatti vi sono dei centralini che in precedenza avevano avuto la possibilità di utilizzare dei centralinisti ciechi, o se avevano dei ciechi civili i quali erano stati assunti per già maturate capacità in altre attività, l'amministrazione può anche ovviare alle disposizioni della legge, spostando il centralinista che ha acquisito questa esperienza al centralino dell'amministrazione che precedentemente non aveva un cieco. A me sembra che ciò in fondo costituisca una restrizione.

Concludendo, bisognerebbe intanto specificare esattamente cosa si intende con la esclusione dei servizi della protezione civile di cui al punto 3) dell'articolo 1, e poi respingere l'articolo 3, che non credo rientri nello spirito della legge.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Ma se l'articolo 3 è stato aggiunto proprio per venire incontro ai centralinisti ciechi! Il pericolo è infatti che l'azienda prenda un impiegato amministrativo e lo faccia diventare centralinista, giustificandosi poi col dire che non si tratta di una nuova assunzione, in quanto l'impiegato era stato già assunto da tempo. L'articolo 3 invece stabilisce che anche gli spostamenti interni sono considerati nuove assunzioni.

MAZZONI. Benissimo. Ciò chiarito, i nostri rilievi si riducono allora ai punti 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 1.

GUERRINI GIORGIO. Il nuovo testo pervenutoci dal Senato mi trova consenziente per quanto riguarda l'articolo 3. In seguito ai chiarimenti del Governo e dela Relatrice, infatti, è evidente l'intenzione di dare una maggior protezione ai ciechi, mettendoli al riparo da piccole manovre all'interno della azienda. Gravi perplessità debbo manifestare invece per quanto riguarda gli emendamenti all'ultimo comma dell'articolo 1, e specialmente il punto 3), là dove si parla di servizi della protezione civile.

Con la legge odierna, noi introduciamo il concetto di un istituto giuridico che non esiste nel nostro diritto positivo e che non ha in pratica né definizione né dimensioni. La Commissione dovrebbe considerare con molta attenzione questo fatto. La « protezione civile » non esiste in Italia, e credo sia errato introdurne il concetto in una leggina che ha unicamente lo scopo di garantire il collocamento obbligatorio dei ciechi.

Mi lascia molto perplesso anche il fatto che i ciechi siano esclusi dai centralini affidati all'esercizio dell'amministrazione della Pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In realtà, specialmente per quanto riguarda l'Amministrazione della pubblica sicurezza, non vedo perché un cieco non possa fare utilmente il centralinista. Per cui non riesco a capire queste restrizioni introdotte dal Senato. Se non sono parole soltanto del Relatore, quando ha detto che nell'intendimento del Senato i ciechi debbono essere esclusi da quei servizi attinenti alla sicurezza dello Stato! Qui ha ragione il collega onorevole Mazzoni con la sua osservazione. Su questo credo che nessuno dei colleghi commissari avrebbe nulla da dire.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non credo che vi siano impiegati civili nell'amministrazione della pubblica sicurezza!

SULOTTO. Ve ne sono!

GUERRINI GIORGIO. Ora, escludere i ciechi da queste possibilità di impiego mi sembra una cosa che non abbia a suo sostegno alcuna ragione valida.

Per questi motivi mi dichiaro contrario alla dizione « servizi della protezione civile ». E, comunque, favorevole all'eventuale soppressione dei punti 2) e 3) dell'articolo 1 e, favorevole invece, all'accoglimento dell'articolo 3 che è stato aggiunto.

QUINTIERI. Giustissima l'osservazione che non v'è ancora una protezione civile con la « P » maiuscola, ma credo che il punto 3) dell'articolo 1 nel testo pervenutoci dal Senato possa e debba essere chiarito. C'è un'esigenza di luogo e di orario nell'espletamento di un determinato servizio, per cui non possono esservi adibiti i ciechi. Si tratta di servizi svolti in ore impensate, in casi di emergenza. Perciò, anche se è pensabile un impiego di ciechi in questo servizio civile, si tratta nel caso proprio di limitazione dovuta ad orari, condizioni di lavoro, ecc., che la suggeriscono. La proposta di limitazione dev'essere partita dallo stesso Ministero dell'interno ed i colleghi del Senato si sono convinti.

Per la questione della « protezione civile » siamo d'accordo. È come riferirsi ad un termine eccezionale, non esistente nel nostro paese, non determinato e non determinabile e, quindi, pericoloso da introdurre nel testo.

PRESIDENTE. Sentiamo se il Relatore e il rappresentante del Governo possano fornirci ulteriori chiarimenti.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ove non fosse sufficiente il tentativo di interpretare, nel testo legislativo, il valore limitatissimo di questa « protezione civile », come servizio civile, inteso quale intervento dello Stato in occasione di pubbliche calamità, dobbiamo allora espungere e dire: « ... dei servizi straordinari in occasione di pubbliche calamità ». Sostanzialmente, io proporrei di esprimere con parole più accessibili, e senza dar corpo ufficialmente ad una « protezione civile » non ancora configurata, chiarendo che si tratta di servizi particolari, ai quali non possono essere ritenuti idonei questi elementi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le modificazioni approvate dalla X Commissione del Senato corrispondono a richieste del Ministro dell'interno sia per quanto riguarda i servizi di polizia che per quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Intanto, c'è da osservare che i centralinisti telefonici adibiti ai primi non sono dei civili, ma guardie di pubblica sicurezza. Le quali guardie devono essere abilitate non soltanto al servizio telefonico, ma anche ad eseguire immediate riparazioni di eventuali guasti meccanici. Per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, c'è da tenere presente che allorché il centralinista riceve e trasmette le disposizioni di partenza alle squadre, per poterlo fare deve consultare carte toponomastiche delle città, e così via. Se la legge dovesse esigere che adibito a quel servizio dev'esserci soltanto un cieco, cosa avverrebbe in quel settore? Con tutto il rispetto per la categoria, ho qualche dubbio!

Si tratta, quindi, di esigenze tecniche di servizio. Il cieco, con tutta la preparazione e la buona volontà che può avere, nel manovrare un centralino, talvolta non è in condizioni di espletare un servizio, che comprenda anche riparazioni urgenti e consultazione di carte. Quanto alla espressione « protezione civile », io non credo che essa abbia o possa avere valore particolare. È abbinata, in particolare, al servizio dei vigili del fuoco. Non posso immaginare cosa altro possa essere! Non credo che la formulazione, pertanto, possa dar luogo a discussioni e, quindi, sono del parere che non si debba sopprimere quanto è stato aggiunto dal Senato.

Vorrei soltanto aggiungere che qui si tratta di mettere a punto servizi di sicurezza e non già di segretezza!

PRESIDENTE. L'unico punto che mi sembra meriti una certa attenzione è il riferimento ad un servizio non esistente. Domani potremmo avere delle difficoltà se vi facessimo riferimento.

MAZZONI. È la dizione del punto 3) che difetta. Perché si dovrebbe dire: « i centralini telefonici quando sono chiamati a prestare servizio di protezione civile, o qualcosa del genere ».

PRESIDENTE. Però, sembra a me che il Relatore abbia espresso proprio questa opinione riferendo la discussione svoltasi al Senato, dove è stato rilevato che possono sorgere ad ogni momento fatti del tutto eccezionali. Per esempio, il disastro del Vajont! In quella circostanza, ricordo, è stato immediatamente costituito un servizio di emergenza oltre a quello normale d'intervento già esistente dei vigili del fuoco. Penso, quindi, che l'eccezionalità potrebbe, anche in quel caso, essere invocata. Comunque, qui ora l'alternativa è semplice: o la Commissione ritiene di dover aderire alle osservazioni che sono state fatte e pensa valga la pena di rimandare la legge al Senato in un testo che non sollevi altre difficoltà, oppure decide di accogliere, con i chiarimenti che sono stati dati, il testo che abbiamo davanti.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È in corso una

causa, sollevata da una grande società industriale - non so dire esattamente a quale livello della Magistratura - la quale società sostiene che all'interno dell'azienda si possa trasferire il personale ai centralini telefonici, escludendo quindi le assunzioni dei centralinisti ciechi. Il beneficio di questa legge consiste proprio, quindi, nell'articolo 3 aggiunto dall'altro ramo del Parlamento. Le altre modifiche non hanno eccessiva importanza.

MAZZONI. Propongo di escludere i servizi della protezione civile.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ha un po' sorpreso l'indicazione di « Protezione civile » con la « P » maiuscola. Modificando la lettera maiuscola in minuscola, cosa cambia? Non credo venga alterato il testo.

MAZZONI. È però evidente che diamo una interpretazione diversa da quella voluta dal Senato.

COCCO MARIA, *Relatore*. Allora se la Commissione intende modificare il testo, proporrei di aggiungere una parola e di dire « servizi straordinari per la Protezione civile ».

NUCCI. La straordinarietà del servizio esclude di per sé l'obbligatorietà del collocamento.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ascoltando l'altro giorno al Senato il dibattito sul bilancio dello Stato, e particolarmente quello del Ministero dell'interno, mi sembra di aver sentito parlare di Centri che il Ministero dell'interno, nell'ambito delle sue competenze di pronto intervento, ha in animo di tenere approntati per i servizi di emergenza. Comunque, se la Commissione ritiene di rimandare il testo al Senato, mettiamoci d'accordo e formuliamo diversamente questo terzo punto, in maniera che non si corra alcun rischio di equivoco; se invece riteniamo sufficiente chiarire che si tratta di una limitazione di assorbimento di centralinisti ciechi per l'ordinario servizio del Corpo dei vigili del fuoco o di pronto intervento del Ministero dell'interno in occasione di pubbliche calamità, il testo del Senato può essere approvato senz'altro.

PRESIDENTE. Prego il Relatore di prendere immediato contatto con il Ministero dell'interno, per rendersi conto dei motivi che hanno ispirato al Ministero stesso il suggerimento in questione. Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito di sospendere per il momento la discussione sull'argomento e passare nel frattempo al successivo punto all'ordine del giorno.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro (1509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, Zanibelli, Bianchi Fortunato, De Marzi Fernando, Merenda, Tambroni, Titomanlio Vittoria, Urso, Bova, Sammartino, Del Castillo, Sgarlata Marcello, Buzzi, Franzo: « Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro » (1509).

Nella precedente seduta si è svolta la discussione generale e il Relatore onorevole De Marzi, per superare alcune perplessità, aveva proposto un nuovo testo dell'articolo 1.

Do lettura anzitutto del testo originario di tale articolo.

ART. 1.

L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 15 predetta, per coprire gli stessi rischi disciplinati dall'assicurazione obbligatoria.

I datori di lavoro interessati sono tenuti a notificare agli Ispettorati del lavoro copia di detti contratti autenticata dalla impresa di assicurazione con la quale sono stati stipulati.

Quanto stabilito al primo comma del presente articolo si applica anche nei casi in cui la polizza di assicurazione privata copre altri rischi oltre quello relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Il nuovo testo proposto dall'onorevole De Marzi è il seguente:

« L'obbligo assicurativo previsto nei riguardi degli artigiani dall'articolo 18, n. 3, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza dei contratti di assicurazione privata che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i contratti stessi garantiscano, anche sotto forma di indennizzo mediante pa-

gamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non inferiori a quelle garantite dall'assicurazione obbligatoria. I contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni predette potranno essere ad esse adeguati entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancato adeguamento, l'artigiano è tenuto ad ottemperare all'obbligo assicurativo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine suddetto.

Gli artigiani interessati sono tenuti a notificare all'Ispettorato del lavoro copia dei contratti adeguati di cui al comma precedente, autenticata dall'assicuratore ».

Poiché l'onorevole De Marzi è oggi assente, prego l'onorevole Laforgia, che partecipa oggi alla discussione in quanto presentatore della proposta di legge, di voler illustrare tale emendamento.

LAFORGIA. Scopo dell'emendamento De Marzi è quello di porre rimedio a una perplessità che era sorta in sede di discussione iniziale della presente proposta di legge, e cioè che si volesse dare una certa posizione di privilegio alle assicurazioni private rispetto a quella obbligatoria. Fu osservato la volta scorsa che il voler riconoscere *sic et simpliciter*, la validità sino a naturale scadenza dei contratti privati nel frattempo stipulati dagli artigiani a copertura di quei rischi per i quali è poi intervenuta la tutela obbligatoria, poteva dar luogo in linea di principio a delle perplessità.

Ed è appunto rendendoci conto di tali perplessità e della loro fondatezza, che abbiamo chiarito, con l'emendamento del quale il Presidente ha testè dato lettura, che la forma primaria e principale di tutela del rischio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è, sì, quella obbligatoria, ma che tuttavia, rendendoci conto della situazione di tanti artigiani che nel frattempo hanno contratto delle assicurazioni private, non possiamo ignorare le difficoltà conseguenti ad una duplicità di oneri, per cui consentiamo il mantenimento delle assicurazioni private fino alla loro scadenza contrattuale e rinviamo a tale data l'inizio dell'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni, naturalmente alla condizione che detti contratti di assicurazione privata garantiscano il medesimo trattamento di copertura dei rischi. Ove questa condizione non sussista e l'assicurazione non sia integrata, il contratto va sciolto e l'artigiano è tenuto ad accedere all'assicurazione obbligatoria.

Mi pare che su questa base, la volta scorsa, si fosse determinata qui una convergenza di tutte le parti politiche rappresentate in commissione. Per cui, io ritengo che l'emendamento proposto, che recepisce questa convergenza, possa essere accolto, realizzando così lo scopo che si ripromette la proposta di legge che è precipuamente quello di evitare una duplicità di onere a carico degli artigiani per un medesimo rischio nello svolgimento della loro attività professionale.

MAZZONI. Mi sembra che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal Relatore, testè illustratoci dall'onorevole Laforgia, in realtà non elimini le preoccupazioni precedentemente esistenti. Le quali preoccupazioni, praticamente, consistevano nel veder annullare una norma di legge, la quale stabiliva che tutti gli artigiani, e quindi anche quelli che avevano assicurato privatamente il rischio dell'infortunio professionale, comunque esplichino una attività, che sia coperta per i lavoratori subordinati dal rischio infortunistico, debbano essere obbligatoriamente assicurati contro l'eventualità del danno. Di tale situazione si sta occupando la Commissione parlamentare incaricata di esprimere il parere sul testo unico preparato dal Governo, che è già indirizzata ad affermare questa tesi.

Ora, è vero che l'emendamento De Marzi introduce un'attenuazione, in quanto garantisce che l'assicurazione privata debba coprire tutti i rischi previsti dall'assicurazione obbligatoria, tuttavia rimane che la scadenza del contratto si ha soltanto quando è esaurito il periodo dell'assicurazione privata. E, quindi, praticamente, gli artigiani si verrebbero a dividere in due categorie; da una parte quelli che continueranno ad essere assicurati presso un istituto privato e, dall'altra, quelli che saranno assicurati dall'istituto obbligatoriamente stabilito per legge.

Non si è quindi accolto ciò che era stato sostenuto da una parte della Commissione, e cioè che questa situazione onerosa in cui versano molti artigiani, obbligati contemporaneamente ad una duplice assicurazione, si dovesse risolvere interrompendo il rapporto con l'assicurazione privata.

Si obietterà che bisogna rispettare un contratto privato che ha una certa durata nel tempo! E però, ci sono molti precedenti i quali stanno a dimostrare come, una volta che è stata introdotta l'assicurazione obbligatoria, sono state interrotte le assicurazioni di carattere privato.

Ora, in questo caso, noi sosteniamo che è possibile giungere ad una soluzione più vantaggiosa all'interesse generale, nel senso, cioè, di rendere subito operante per tutti gli artigiani l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e consentendo ai medesimi di sciogliere i contratti privati.

LAFORGIA. Le questioni che pone il collega onorevole Mazzoni sono tre. La prima concerne il problema che è sorto in seguito all'applicazione della legge che ha esteso agli artigiani l'assicurazione contro gli infortuni. Detta legge esplica la sua efficacia nell'ipotesi non solamente che l'attività dell'artigiano sia soggetta all'obbligo assicurativo, ma che egli abbia dei dipendenti. E noi abbiamo posto rimedio a questo con l'articolo 5. Quindi, l'emendamento in discussione nulla ha a che vedere con la prima questione posta dall'onorevole Mazzoni. Egli, però, dice che questa questione sarà affrontata dalla Commissione parlamentare che dovrà esprimere il parere sul testo unico.

MAZZONI. L'articolo 5 dice un'altra cosa !

LAFORGIA. No, no ! La prima questione sua è stata questa, che detta assicurazione permarrà anche quando vi sono dipendenti.

MAZZONI. No, affatto !

LAFORGIA. Io comunque nutro dubbi che la detta Commissione possa avere ed abbia questo potere di modificare la legge !

Comunque, se è pacifico ciò *nulla questio !*

Per la seconda questione, che concerne il problema della duplicità degli oneri che di fatto sono ricaduti sugli artigiani, i quali avevano già stipulato una assicurazione privata, evidentemente noi ci siamo posti la possibilità di risolvere la situazione con una interruzione dell'assicurazione privata, facendo permanere solo quella obbligatoria. Ma, ci siamo preoccupati dei precedenti legislativi. E ve ne sono anche di carattere amministrativo. Per esempio, nel periodo fascista, allorquando il Ministro delle corporazioni determinò con un suo decreto che nella fattispecie in esame i contratti privati venivano a cessare di efficacia. Ma, oggi il problema non può essere risolto in questo modo. L'abbiamo tentata questa via amministrativa. Abbiamo sollecitato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad adottare un'identica soluzione. Ma, sono sorte legittime preoccupazioni circa la validità di un provvedimento analogo...

DI MAURO LUIGI. Anche in periodo di democrazia ci sono stati precedenti. Ad esempio, il caso dell'assicurazione per gli impiegati delle miniere siciliane !

LAFORGIA. Per quanto io ne sappia e per quanto abbia cercato, non ho trovato un provvedimento amministrativo che potesse risolvere il problema. Per cui, dicevo, ci siamo proposti la soluzione del problema dal punto di vista legislativo. Ed allora, in fase legislativa, il problema si proponeva in questi termini: se fosse corretto dare interruzione immediata ad un contratto privato, ad una scelta, cioè, che già aveva fatto l'artigiano per tutelarsi contro certi rischi, oppure consentire la scadenza naturale di questo contratto e far seguire a questa la piena validità della nuova assicurazione obbligatoria.

Ci è sembrata logica e legittima quest'ultima via. Noi, quindi, diciamo: per un periodo transitorio questi contratti già in vigore continuino pure ad esplicare la loro efficacia, fino alla naturale scadenza, purché essi garantiscano le stesse prestazioni di assicurazione che garantisce l'assicurazione obbligatoria !

In tal modo mi pare non si venga a turbare anche quelle che sono state le scelte liberamente fatte dai singoli artigiani, mentre li si solleva da un duplice onere e si afferma il principio della prevalenza dell'assicurazione obbligatoria.

In tale senso mi pare che l'emendamento possa essere accolto tranquillamente da tutti i colleghi.

NUCCI. La Commissione parlamentare per il testo unico degli infortuni sul lavoro sta esaminando il capitolo dell'infortunio *in itinere*, ove si prospetta il medesimo caso della opportunità di risolvere immediatamente o di rinviare la risoluzione dei contratti di assicurazione privata già esistenti. Sarei pertanto dell'avviso di cercare di stabilire un coordinamento fra i due problemi, perché non si legiferi in maniera difforme per questioni analoghe. Penso pertanto che sia opportuno un breve rinvio della discussione odierna.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le legge 19 gennaio 1963, n. 15 prevedeva di incanalare la categoria degli artigiani nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Si è prospettata tuttavia la situazione di alcuni artigiani che avevano contratto delle polizze private per coprirsi dai rischi. È vero che si potrebbe ricorrere al decreto fascista del 1936, però vi sono alcune clausole che potrebbero creare delle difficoltà. Anzitutto, l'artigiano dovrebbe restituire gli sconti, biennali o annuali che siano; inoltre, poiché come normalmente si usa in questi casi, l'artigiano avrà contratto una polizza non solo con i rischi coperti dall'INAIL, ma anche con altri rischi aggiuntivi,

egli verrebbe a trovarsi in una situazione difficile, in quanto il citato decreto del 1936 stabilisce che la parte fuori dell'assicurazione obbligatoria debba essere conservata.

Nascerebbero insomma una serie di problemi, che finirebbero col rendere confusa la situazione. Al Governo sembra quindi che la impostazione data dall'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 salvaguardi un po' tutti i principî, e a tale emendamento si dichiara senz'altro favorevole.

MAZZONI. L'onorevole Nucci ha fatto una proposta di sospensiva, che io credo potremmo accogliere, per evitare di trovarci domani in contrasto con quanto stabilirà la Commissione parlamentare; tanto più che il rinvio sarebbe senz'altro brevissimo.

PRESIDENTE. L'importante è di non alimentare una situazione di incertezza oggi esistente. Oggi ci troviamo infatti in presenza di questa realtà: una vera e propria persecuzione dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti degli artigiani. Temendo infatti che abbia a entrare in vigore questa legge, l'Istituto sta inseguendo – è questa la parola giusta – una serie di aziende artigiane, applicando penalità per mancati adempimenti, richiedendo contributi retroattivi e via dicendo. Questa situazione non si determina in modo uniforme nelle varie province d'Italia, e la sensibilità intorno al problema è molto varia, ma tuttavia va tenuta presente.

Rimandiamo comunque la discussione. Poiché la Commissione parlamentare incaricata del parere sul testo unico degli infortuni sul lavoro deve risolvere una situazione analoga per l'assicurazione sull'infortunio *in itinere*, attendiamo di conoscere l'orientamento di tale Commissione, senza però che ciò costituisca una vera e propria sospensiva. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi (Già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1710-B).

PRESIDENTE. Torniamo all'esame della proposta di legge n. 1710-*B*, riguardante i centralinisti ciechi. Ha facoltà di parlare la onorevole Cocco Maria, che nel frattempo ha compiuto degli accertamenti in merito alla questione che avevamo accantonata.

COCCO MARIA, *Relatore*. L'ufficio legislativo del Ministero dell'interno mi ha confermato che gli stessi nostri dubbi furono affacciati dal Senato, quando venne proposto lo emendamento. Mi è stato però chiarito, come fu chiarito agli onorevoli Senatori, che, presso il Ministero dell'interno, la Direzione generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si articola fra l'altro in una specifica divisione per la protezione civile, che provvede alla preparazione e all'addestramento del personale tecnico per gli interventi di emergenza.

La dizione effettivamente non è molto chiara, comunque ritengo che, dopo le chiarificazioni avutesi in questa sede e dopo quest'ultima precisazione, tutte le nostre perplessità possano essere fugate, senza bisogno di rinviare al Senato la proposta di legge. Consideriamo inoltre che, in sostanza, stiamo facendo una battaglia per quattro-cinque posti al massimo: non mi sembra pertanto che valga la pena di ritardare l'approvazione del provvedimento, rimandandola all'altro ramo del Parlamento.

MAZZONI. Non si tratta, in fondo, di due o tre posti in più o in meno. Qui c'è di mezzo una precisa affermazione che potrebbe anche presupporre successivi sviluppi. Lo so bene che il Ministro, al Senato, può aver detto quello che ha detto qui poc'anzi l'onorevole Relatore. Non si capisce bene, tuttavia, perché mai, se si tratta di una questione tanto semplice, al Senato si sia tanto insistito per introdurre questa nuova formulazione. E, per di più, con una « protezione civile » con lettera iniziale maiuscola che sta ad indicare un concetto estensivo di una attività che, in un determinato momento, lo Stato potrebbe svolgere.

COCCO MARIA, *Relatore*. Si è avuto solo il torto di non precisare meglio la formula, come già ho detto prima. Questa attività, comunque, lo Stato e per esso il Ministero dell'interno, già la esplica.

GITTI. Devo dire che, per la mia attività professionale e come parlamentare, ho avuto la possibilità di prendere contatti con il funzionario che seguiva le vicende del disegno di legge che hanno portato alla introduzione dell'espressione « protezione civile ». Non ci vedo niente di strano in questa dizione. Il Ministero dell'interno, al pari di tanti altri del resto, è organizzato e articolato in vari settori, tra i quali c'è la divisione che si occupa della protezione civile. Naturalmente si poteva anche trovare un'altra formulazione. È tuttavia chiaro che questo servizio esiste. Per questo mo-

tivo, tenuto conto che veniamo tutti sollecitati continuamente perché questo provvedimento venga varato, in quanto non solo vi è l'urgenza di legiferare in materia, ma vi è anche il pericolo che vengano fatti saltare altri posti, propongo che il provvedimento venga accolto dalla Commissione nel nuovo testo modificato dal Senato.

RUSSO SPENA. Con questa iniziativa legislativa non si tratta di innovare nell'ambito di un'organizzazione del Ministero già esistente, ma di individuare quei determinati centralini nei quali non si vuole vengano impiegati i ciechi. Proprio per questo è stata riportata nel testo una dizione di organizzazione di uffici già esistenti nell'ambito dei servizi del Ministero dell'interno. Presso questo dicastero, infatti, esiste una Direzione generale della protezione civile e del Corpo dei vigili del fuoco, esattamente: Direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Quindi, non c'è pericolo che da questa nuova formulazione sorga indirettamente una nuova istituzione. È la fotografia di un fatto materiale esistente, di un'organizzazione giuridicamente già in essere.

PRESIDENTE. A questo punto mi pare che la questione sia stata ormai chiarita. Passiamo, quindi, all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il terzo comma nella seguente formulazione:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini della Azienda telefonica dello Stato e delle società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Il Relatore propone l'approvazione del testo del Senato mentre gli onorevoli Mazzoni e Sulotto propongono di modificarlo, escludendo i centralini telefonici dei servizi di protezione civile, per cui resterebbero soltanto i punti 1) e 2), il quale ultimo reciterebbe: « i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

VERONESI. Dichiaro di astenermi.

GUERRINI GIORGIO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mazzoni e Sulotto.

(*Non è approvato*).

MAZZONI. A nome del gruppo comunista dichiaro la nostra astensione nella votazione del terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il terzo comma nel testo del Senato, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

« I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, sempreché siano in possesso dei requisiti ri-

chiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'azienda telefonica di Stato e delle società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della Pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

L'articolo 2 non è stato modificato.

La X Commissione permanente del Senato ha introdotto un terzo articolo di cui do lettura:

« Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo senz'altro in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638 » (1857):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e sulle proposte di legge:

ZANIBELLI: « Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali » (1943):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatori CARELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1753):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatore FIORE: « Indennità *una tantum* ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate sucessivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830 » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1870):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi » (1710-*B*) (*Già approvata dalla XIII Commis-*

sione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Averardi, Bianchi Fortunato, Borra, Cocco Maria, Cruciani, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Mazzoni, Napoli, Nucci, Quintieri, Raia, Rossinovich, Russo Spena, Sabatini, Scalia, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

Cengarle e Santi.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI